

posito per fitto di alloggi, per i carnefici e per le loro famiglie.

Non so se questo fitto di locali, come è stato supposto da qualcheduno, si paghi per conservare gli attrezzi e le macchine che dovrebbero essere affatto distrutte. Se così fosse, pregherei il ministro di voler cancellare questo capitolo e risparmiare questa spesa.

Se poi questa somma serve per dare un sussidio alle disgraziate famiglie degli ex-esecutori di giustizia, allora pregherei l'onorevole ministro guardasigilli di conservare sì il sussidio a quelle disgraziate famiglie, ma di darlo loro con altro titolo per non ridedare un ricordo che dovrebbe affatto essere cancellato dalla memoria degli uomini.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

Bonacci, ministro di grazia e giustizia. È una questione di forma quella che fa l'onorevole Franceschini, e mi pare che non abbia alcuna importanza.

Il capitolo è formulato così:

« Fitto di locali ad uso di abitazione degli ex-esecutori di giustizia e loro famiglie. »

Dunque i locali non servono a custodire le macchine e gli attrezzi, dei quali parlava l'onorevole Franceschini; servono soltanto ad albergare gli antichi esecutori di giustizia e le loro famiglie.

È una necessaria conseguenza del passato.

Esistono ancora due di queste famiglie; ed è atto di giusta commiserazione il provvederle di un'abitazione, che esse non troverebbero facilmente.

La spesa è di lire 1,796.72; e non veggo perchè s'abbia a variarne il titolo, che non è sconveniente, come pareva all'onorevole Franceschini.

Presidente. Non essendo stata fatta nessuna proposta rimane approvato il capitolo 22 in lire 1,796.72.

Cuccia, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Cuccia, relatore. Desidero solamente fare avvertire un errore tipografico; i due seguenti capitoli, 22 *bis* e 23, devono avere invece questa numerazione: 23 e 24.

Presidente. L'onorevole ministro guardasigilli consente?

Bonacci, ministro di grazia e giustizia. Consento.

Presidente. Sta bene.

Capitolo 23. Lavori di ricostruzione e sistemazione del portico, cortili e locali annessi di Castelcapuano in Napoli, lire 50,000.

Categoria quarta. *Partite di giro.* — Capitolo 24. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative, lire 142,272.18.

Metto ora a partito il totale della spesa ordinaria di questo bilancio in lire 33,323,710 e cent. 82.

Chi l'approva si alzi.

(È approvato).

Metto ora a partito il totale della spesa straordinaria in lire 90,810.72.

Chi l'approva si alzi.

(È approvato).

Metto ora a partito lo stanziamento complessivo del bilancio del Ministero di grazia e giustizia in lire 33,414,521.54.

Chi l'approva si alzi.

(È approvato).

Rileggo l'articolo 1° del disegno di legge:

« Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1893 al 30 giugno 1894, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge. (Tabella A). »

Chi lo approva si alzi.

(È approvato).

« Art. 2. L'Amministrazione del Fondo per il culto è autorizzata:

a) ad accettare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le proprie entrate riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1893 al 30 giugno 1894 in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge. (Tabella B);

b) a far pagare le proprie spese ordinarie e straordinarie relative all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1893 al 30 giugno 1894, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge. (Tabella C).

« Per gli effetti di che all'articolo 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col Reale Decreto 17 febbraio 1884, n. 2016, sono considerate *Spese obbligatorie e d'ordine* dell'Ammi-